

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

CI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	1255	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
GIOIA: Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi e 100 milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi: (4237)	1255	1260, 1262, 1264
PRESIDENTE	1255, 1256, 1258	1261, 1262, 1263, 1264
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	1256, 1257	1261, 1263, 1264
AMENDOLA PIETRO	1257	1261, 1263, 1264
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1257	1264
GIOIA	1257	1264
GAGLIARDI	1257, 1258	
RIPAMONTI	1258	
BONINO	1258	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
DE PASQUALE: Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (4124);		1260, 1262, 1264
DANTE: Modifica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (4304);		1261, 1262, 1263, 1264
NANNUZZI e DE PASQUALE: Interpretazione autentica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (4338).	1258	
PRESIDENTE	1258, 1260, 1263	
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i>	1258, 1261, 1262, 1263, 1264	
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1265
<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> La seduta comincia alle 9,40.		
CIBOTTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(E' approvato).		
Congedi:		
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sanfilippo e Terragni.		
Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gioia: Autorizzazione della spesa di lire due miliardi e cento milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi (4237).		
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gioia: « Autorizzazione della spesa di lire due miliardi e cento milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi ».		
Il Relatore, onorevole Alessandrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.		

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

ALESSANDRINI, *Relatore*. con la legge 5 maggio 1956, n. 524, il Parlamento autorizzò la spesa di 10 miliardi per la costruzione di nuovi aeroporti civili di Venezia e di Palermo e per l'esecuzione di opere straordinarie negli aeroporti già aperti al traffico aereo civile.

Il concorso dello Stato per la realizzazione dei due nuovi aeroporti doveva essere contenuto entro un massimo del 60 per cento del costo di costruzione. Alla realizzazione del nuovo aeroporto civile di Palermo, denominato Punta Raisi, intervenne, in base alla legge regionale 7 giugno 1957, n. 29, la Regione siciliana, sostenendo l'onere rimasto senza la copertura statale.

A seguito della convenzione posta in essere con il Ministero dell'aeronautica il 7 febbraio 1958 si dispose l'esecuzione di un primo lotto di lavori per 5 miliardi, di cui 3 a carico dello Stato.

L'aeroporto, funzionale, sebbene non completato nelle strutture essenziali, entrò in servizio il 1° gennaio 1960. Il gioco dei venti mise immediatamente in evidenza la necessità di costruire senza indugio una nuova pista trasversale allo scopo di eliminarne le sollecitazioni che impediscono le manovre di decollo ed approdo degli aerei.

Infatti l'aeroporto poteva essere praticato nella misura del 95,8 per cento del suo coefficiente di utilizzazione. Per eliminare l'inconveniente lamentato, dopo seri studi, venne deliberata la costruzione della pista trasversale con i relativi piazzali, i collegamenti e vie di accesso. Contemporaneamente si diede mano alla costruzione di un primo lotto dell'aerostazione, degli edifici destinati agli alloggi del personale addetto alle telecomunicazioni.

La spesa complessiva del secondo lotto di lavori, per complessivi 2 miliardi e 500 milioni, è stata finanziata per un miliardo e mezzo dallo Stato, in virtù della legge già richiamata e per un miliardo dalla Regione siciliana che vi ha provveduto con la recentissima legge 5 dicembre 1962. Si prevede che i lavori per l'esecuzione delle opere possano concludersi entro l'anno corrente. Rimane da attuare, a definitivo completamento dell'aeroporto civile di Palermo Punta Raisi, aeroporto posto in un punto centrale del Mediterraneo e quindi in posizione di fondamentale importanza per lo sviluppo dei traffici aerei internazionali e intercontinentali, un terzo lotto di lavoro per lire 3 miliardi e 500 mila lire. I lavori in questione riguardano il secondo lotto dall'aerostazione per 500 milioni; la caserma dei vigili del fuoco per 150 mi-

lioni; la caserma per servizi vari ed alloggi per il personale ed attrezzature varie, 400 milioni; l'aviorimessa 670 milioni; il piazzale zona tecnica, 240 milioni; il posto ricovero di approdo motoscafo 200 milioni, la costruzione della zona contumaciale 200 milioni; le opere ed edifici vari 140 milioni; l'elidromo 100 milioni; gli impianti di irrigazione 150 milioni; l'impianto elettrico 250 milioni; l'impianto telegrafico 200 milioni; la sistemazione della viabilità interna 100 milioni; ed infine il piano regolatore, aiuole, piazzali, alberatura e spese varie 200 milioni, che dà un totale appunto di 3 miliardi e 500 milioni. La proposta di legge, presentata dal collega onorevole Gioia, ha lo scopo di reperire i fondi necessari almeno per la parte che dovrebbe far carico allo Stato in virtù della legge 5 maggio 1956, n. 524 e, precisamente, per lire 2 miliardi e 100 milioni su lire 3 miliardi e mezzo di spesa prevista, in modo da permettere l'attuazione di tutte le opere necessarie al completamento dell'aeroporto di Palermo, Punta Raisi. La somma di lire un miliardo e 400 milioni occorrente a copertura dell'intera spesa che, come ho già detto, ammonta a lire 3 miliardi e 500 milioni, sarà stanziata con apposita legge dalla Regione siciliana. Dopo la realizzazione delle opere che ho elencato, l'aeroporto di Palermo verrà a costare complessivamente 11 miliardi di lire delle quali 6 miliardi e 600 milioni a carico dello Stato (fino a questo momento lo Stato ha contribuito con la somma di lire 4 miliardi e 500 milioni) e 4 miliardi e 400 milioni a carico del bilancio della Regione siciliana.

Il Relatore è dell'opinione che la Commissione debba esprimere parere favorevole al provvedimento per le ragioni addotte, vale a dire per l'eccezionale importanza che assume l'aeroporto di Palermo situato nel cuore del Mediterraneo non soltanto per lo sviluppo e l'avvicinamento della Sicilia al resto del Paese ma per l'espansione e la sicurezza dei traffici aerei d'interesse internazionale.

La Commissione non può procedere alla votazione immediata del provvedimento di legge perché manca ancora il parere della Commissione Bilancio che si pensa però di conoscere in giornata. In sede di esame degli articoli mi riservo di presentare un emendamento riguardante la indifferibilità ed urgenza dei lavori in questione e di precisare le norme che dovranno regolare le espropriazioni necessarie per l'attuazione delle opere a completamento dell'aeroporto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

AMENDOLA PIETRO. Quale è l'oggetto della legge 5 maggio 1956?

ALESSANDRINI, *Relatore*. La legge 5 maggio 1956, n. 524, riguarda la costruzione dei nuovi aeroporti civili di Venezia e Palermo e l'esecuzione di opere straordinarie negli aeroporti già aperti al traffico aereo civile. Con la stessa vennero stanziati 10 miliardi che dovevano servire all'attuazione del vasto programma a sistemazione aeroportuale. Senonché gli stanziamenti previsti dalla legge sono stati tutti impegnati. Per poter disporre l'ulteriore erogazione di fondi per completare l'aeroporto di Palermo occorre pertanto portare l'autorizzazione di spesa della legge citata a complessivi 12 miliardi e 100 milioni.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo far presente che la Commissione Difesa, nell'esprimere il suo parere, ha manifestato alcune riserve sull'opportunità di modificare la legge 5 maggio 1956, n. 524, riserve consistenti nel fatto che, con questa proposta di legge, si modifica solo la parte che riguarda Palermo e non gli altri aeroporti i cui lavori di sistemazione definitiva sono compresi nella legge originaria.

Tenute presenti le osservazioni della Commissione Difesa, penso che, con un emendamento, o solo con un ordine del giorno, si potrebbe richiamare l'opportunità che venga aggiornato il progetto già esistente a suo tempo, affinché il Consiglio superiore dei lavori pubblici riveda la situazione intera per quanto riguarda Palermo, in modo che le modifiche per Palermo siano ripresentate al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere tecnico.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'emendamento che ho annunciato non si estende a quanto ha posto testé in rilievo il Sottosegretario, limitandosi esclusivamente a integrare gli stanziamenti della 524 delle somme strettamente necessarie per sopperire alle necessità dell'aeroporto di Palermo, senza prospettive più vaste.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quel che preme al Ministero dei lavori pubblici è che l'aggiornamento del progetto originario sia presentato al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Questa è la raccomandazione che io faccio.

GIOIA. Sono favorevole, ma faccio presente che in effetti noi non facciamo una nuova legge bensì impinguiamo dei fondi già esistenti, e quindi è chiaro che valgono sempre le stesse norme.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La spesa di lire 10 miliardi, prevista dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524, è aumentata a lire 12 miliardi e 100 milioni.

Il suddetto aumento è autorizzato a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dell'aeroporto civile di Palermo ».

L'onorevole Gagliardi ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« La spesa di lire 10 miliardi prevista dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 524, è aumentata a lire 13 miliardi e 700 milioni.

Il suddetto aumento è autorizzato a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento degli aeroporti civili di Palermo e di Venezia ».

Ritengo opportuno aggiungere che l'onorevole Gagliardi propone di sostituire anche l'articolo 2, con il seguente:

« All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa nel capitolo: " Spese relative alla costruzione degli aeroporti civili di Genova, Venezia e Palermo ", di lire 1 miliardo nell'esercizio 1966-67, di lire 1 miliardo e 100 milioni nell'esercizio 1967-68, e di lire 1 miliardo e 600 milioni nell'esercizio 1968-69 ».

L'onorevole Gagliardi ha facoltà di illustrare gli articoli sostitutivi da lui proposti.

GAGLIARDI. Ho presentato questi emendamenti perché convinto di non nuocere all'iter del provvedimento in esame che non può essere ancora approvato mancando il parere della Commissione Finanze e tesoro che, penso, riterrà validi gli argomenti che mi propongo di svolgere in quella sede, confidando nello stesso tempo, qualora riesca a superare quello scoglio, di non incontrare poi l'opposizione della Commissione Lavori pubblici. I miei emendamenti traggono spunto dalla considerazione che i due aeroporti (quello di Palermo e di Venezia) hanno avuto una legge istitutiva che li ha accomunati fin dall'origine e dal fatto, inoltre, che ambedue sono ancora incompleti. Se all'aeroporto di Palermo, oltre ai contributi generosi del Comune, della provincia e della Regione, vengono dati anche quelli dello Stato, perché non possiamo accomunare in questa legge quello di Venezia che è l'unico aeroporto del Veneto in

grado di avere un minimo di efficienza, per il cui completamento, inoltre, chiedo un corrispettivo molto inferiore a quello che si chiede per Palermo? Lo spirito della mia richiesta sta nel desiderio, come ho già detto, di accomunare la sorte di questi due aeroporti, così come all'origine anche nelle fasi successive.

PRESIDENTE. La Commissione Bilancio mi ha fatto sapere in via breve che avrebbe trattato in questo pomeriggio il problema dell'aeroporto di Palermo. Se l'onorevole Gagliardi insiste sui suoi emendamenti e la Commissione delibera di prenderli in considerazione, la Commissione Bilancio potrebbe esprimere, già questo pomeriggio, il suo parere anche su questi emendamenti.

GAGLIARDI. I miei emendamenti non pregiudicano certo l'approvazione del provvedimento. Per questa ragione mi permetto di insistere su di essi.

RIPAMONTI. Sono favorevole alla proposta del collega Gagliardi, anche perché il suo accoglimento crea le condizioni per l'approvazione di emendamenti analoghi e relativi al completamento di altri aeroporti. Per quanto mi riguarda, ad esempio, potrei presentare una proposta simile per gli aeroporti di Milano-Malpensa e Milano-Linate.

GAGLIARDI. La richiesta del collega Ripamonti è perfettamente legittima e non mi sorprende. Debbo tuttavia sottolineare che io mi sono permesso di proporre un emendamento ad una proposta di legge che si riferisce a legge già esistente che riguarda due specifici aeroporti, uno dei quali, appunto quello di Venezia, è trascurato nell'iniziativa del collega Gioia.

BONINO. Io credo che sarebbe opportuno procedere prima all'approvazione della proposta di legge in questione, nella sua stesura, per creare così un precedente che potrebbe poi andare a favore di analoghe iniziative.

PRESIDENTE. L'onorevole Gagliardi insiste sui suoi emendamenti?

GAGLIARDI. Insisto, perché sono convinto che essi non faranno ritardare l'iter della legge in discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio informatore degli emendamenti dell'onorevole Gagliardi.

(È approvata).

Trasmetterò alla V Commissione (Bilancio) gli emendamenti affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione della proposta di legge n. 4237 è quindi sospesa e rinviata ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati De Pasquale: Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (4124); Dante: Modifica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (4304); Nannuzzi e De Pasquale: Interpretazione autentica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (4338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato De Pasquale: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico »; del deputato Dante: « Modifica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico »; e dei deputati Nannuzzi e De Pasquale: « Interpretazione autentica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

Il Relatore, onorevole Alessandrini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ALESSANDRINI, Relatore. Con legge 1° luglio 1955, n. 556, venne ripristinato in favore degli aventi diritto la facoltà di riscatto degli alloggi pervenuti in proprietà dell'I.A.C.P. di Messina in virtù della legge 24 agosto 1940, n. 1289.

Con quest'ultimo provvedimento si dispose il passaggio alla città di Messina, e per suo tramite, al costituendo Istituto autonomo case popolari, del patrimonio di aree, di baracche, di case e di crediti fino allora in gestione dello Stato, a norma dei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare le conseguenze del terremoto che colpì nel 1908 la città di Messina.

La legge non trovò, per altro, facile applicazione per le difficoltà incontrate nell'identificare gli aventi diritto al riscatto fra quanti occupavano gli alloggi all'entrata in vigore della legge del 1955. Infatti le variazioni verificatesi col trascorrere degli anni nella composizione del complesso degli occupanti gli alloggi in questione limitavano notevolmente il numero degli aventi diritto a fruire della

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

facoltà di riscatto. Si venne così alla norma chiarificatrice contenuta nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2: « Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » che allargando il concetto di avente diritto, permise a tutti gli occupanti degli alloggi, senza distinzione alcuna, di procedere al loro riscatto. La legge del 1955 ed il riferimento del decreto del Presidente della Repubblica che ho richiamato precisano in modo inequivocabile che il riscatto si riferisce agli alloggi. Pertanto i locali aventi le caratteristiche di bottega si dovevano ritenere esclusi dal riscatto. Non vi è stata quindi malevolenza alcuna allorché l'Istituto autonomo case popolari di Messina dichiarò di non poter accogliere le domande di riscatto avanzate per le botteghe, ma una pura e semplice applicazione della legge. A conferma di questo dirò che in tal senso ebbe ad esprimersi sulla materia anche il Consiglio di Stato.

Il presentatore della proposta di legge, onorevole De Pasquale, chiede che il riscatto, a norma del già citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sia esteso ai locali aventi le caratteristiche di botteghe, senza distinzione alcuna circa l'uso fattone, l'ubicazione delle stesse, e le condizioni economico-sociali degli occupanti. Analoga è la proposta di legge dell'onorevole Dante e di altri deputati che, oltre ad estendere il diritto al riscatto degli alloggi provenienti dall'ex gestione patrimoniale del Genio civile di Messina, nella città anche alle abitazioni esistenti nell'ambito della provincia di Messina, chiede che lo stesso diritto venga concesso anche a tutte le botteghe comprese quelle di proprietà dell'I.N.C.I.S., aspetto, questo, che il collega De Pasquale invece trascura.

Da un'indagine svolta, ho potuto venire a conoscenza che la proposta De Pasquale si riferisce complessivamente a 71 botteghe, quasi tutte composte di più vani, molte fruenti di cantina e di accessori, mentre mi risulta che sono trentadue le botteghe di proprietà dell'I.N.C.I.S.. Alcune di tali botteghe sono situate su arterie di grande importanza commerciale e sono adibite ad attività commerciali giudicate molto redditizie. Non mi pare pertanto giusto accogliere indiscriminatamente la proposta dei colleghi De Pasquale, Dante ed altri, ma di limitarne equitativamente la portata: estendendo la facoltà di riscatto delle botteghe a norma della legge 1° luglio 1955, n. 556 e successive integrazioni (che

concede notevoli vantaggi perché permette, richiamo solo un aspetto dell'articolo 258 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, il riscatto in 50 anni del prezzo dell'unità immobiliare al tasso di interesse dell'1 per cento) soltanto a quelle che sono state utilizzate fin dall'origine come abitazione o che sono state adattate, con il consenso dell'amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Messina o dell'I.N.C.I.S., ad uso promiscuo (abitazione, negozio, attività artigiana, ecc.). In questo senso ho presentato un emendamento all'articolo unico dei provvedimenti in esame che dovrebbero essere unificati.

Ed ora, se mi è consentito, passo alla relazione sulla proposta di legge di iniziativa dei deputati Nannuzzi e De Pasquale: « Interpretazione autentica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica ». Detta proposta di legge introduce sostanziali modifiche al disposto dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, con il quale viene consentita la cessione in proprietà dei locali ad uso diverso da quello da abitazione, compresi negli edifici per i quali è prevista la possibilità di riscatto.

Non vi è dubbio che la volontà del legislatore, così come appare dal testo dell'articolo 19, contrariamente a quanto affermano gli onorevoli proponenti, escludeva dai benefici del pagamento rateale gli acquirenti dei vani ad uso diverso dall'abitazione. Anche la riduzione del valore dei locali in questione, accertato a norma dell'articolo 6, per gli anni di occupazione dei locali stessi è un fatto nuovo non contemplato dalla legge sul riscatto degli alloggi.

A tale riguardo sarà sufficiente rilevare che la proposta degli onorevoli Nannuzzi e De Pasquale, riguarda i locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, posti in vendita a norma dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica, e quindi le argomentazioni sono in contrasto con i presupposti e ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, dettato esclusivamente per favorire gli assegnatari di alloggi.

Difatti il richiamo fatto dall'articolo 19 è puramente accidentale e la cessione dei locali in questione è facoltativa nel senso che è lasciata alla decisione discrezionale degli istituti proprietari degli immobili sia pure con un diritto di prelazione da parte degli occupanti.

La legge fa una netta distinzione fra alloggi e locali adibiti a scopi commerciali, per i quali un trattamento di favore non appare logicamente giustificato.

Mentre le agevolazioni trovano una ragione di essere nei confronti delle famiglie per le quali la sicurezza di un tetto a condizioni eque, è elemento fondamentale di equilibrio economico e sociale, non sembra al relatore che, nella generalità dei casi, sussistano identici motivi di considerazione, per gli occupanti i locali destinati ad uso diverso dall'abitazione.

Infatti tale categoria di persone ha già fruito di condizioni di particolare favore (modicità dell'affitto) per il fatto di avere occupato e di occupare locali di proprietà dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari.

Inoltre non risulta che nello svolgimento della sua attività commerciale la categoria in questione si sia distinta per il contenimento dei prezzi delle prestazioni. Nessuna ragione di interesse pubblico viene pertanto a giustificare un provvedimento come quello proposto.

Ancora mi pare contrario ai diritti e alle aspettative della generalità dei cittadini che gli enti alienati non possano disporre con sollecitudine delle somme loro dovute per la cessione dei locali in questione, tanto più se si considera che le stesse vengono sottratte al finanziamento di nuovi alloggi, della cui costruzione vi è così grande necessità.

Tuttavia, riconoscendo che fra gli occupanti i locali in questione vi sono anche modesti artigiani e piccoli commercianti, il relatore non è alieno dall'acconsentire che si autorizzi la rateizzazione delle somme da pagarsi per l'acquisto dei locali di cui si tratta purché il periodo non vada però oltre i 10 anni e il tasso di interesse da corrispondere sia elevato al 5,5 per cento, esclusa ogni riduzione del prezzo che verrà determinato per le singole unità immobiliari in conseguenza del precedente uso dei beni in questione a titolo di locazione.

Qualora la Commissione volesse concedere la sua attenzione alla proposta formulata, l'articolo 19 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica avrebbe questo tenore:

« Ove in edifici destinati ad alloggi esistano locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in proprietà al valore venale accertato dalla Commissione di cui all'articolo 6 con preferenza per l'attuale assegnatario. Il prezzo di detti locali può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 10 anni in rate costanti posticipate, al tasso del 5,5 per cento ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE PASQUALE. Pur ringraziando l'onorevole Alessandrini per aver accettato le istanze e condiviso le preoccupazioni che hanno ispirato le tre proposte di legge, desidero ugualmente fare alcune osservazioni su quanto ha detto. Innanzitutto, egli si è riferito al riscatto delle botteghe dell'ex gestione patrimoniale del Genio civile di Messina passata poi all'Istituto autonomo case popolari. È stato precisato che questo riscatto, prima della famigerata legge del 1940, avveniva normalmente, tanto è vero che il relatore ha sostenuto che le botteghe residue che non si sono potute riscattare, sono 71, mentre il complesso delle botteghe costruite prima è di gran lunga maggiore.

Prima della citata legge (che bloccava in definitiva la possibilità di riscattare gli alloggi e le abitazioni) furono riscattate quasi tutte rimanendo unicamente quelle in questione. La maggior parte è rappresentata da botteghe che l'Istituto case popolari assegnò a titolo di alloggio per mancanza di case, tanto è vero che venne data la denominazione di alloggio-bottega.

Perché questa gente è rimasta ancora alloggiata nelle botteghe? Perché, in violazione degli articoli del testo unico del 1938 che si riferiscono al terremoto del 1908, l'Istituto autonomo case popolari, invece di assegnare loro quelle case di risulta che si rendevano vuote, le assegnava ad altri. Se la legge del 1938 fosse stata integralmente rispettata, quelli che oggi abitano negli alloggi-bottega avrebbero dovuto essere alloggiati nelle case che si rendevano libere ed avere ora la possibilità di riscattarle. Alla luce di queste considerazioni mi sembrerebbe logico (e credo che il relatore sia d'accordo in questo senso) includere nel riscatto anche gli alloggi-bottega, cioè tutte quelle botteghe nelle quali, a parte l'esercizio di una attività artigiana, vivono intere famiglie.

Poi c'è l'altra parte, quella che si riferisce alle costruzioni destinate ad usi non di abitazione. C'è da osservare, a questo proposito, che la giusta preoccupazione manifestata dal relatore potrebbe cadere se si rimanesse nell'ambito della legge. Il testo unico fissa i limiti di reddito oltre i quali le case non possono essere date a riscatto: ora, se l'Istituto per le case popolari, nel dare queste case, rispettasse le norme di legge in vigore (il pellicciaio che abita sul viale San Martino con reddito di milioni non dovrebbe poter riscattare la bottega), non vi sarebbe più motivo di preoccupazione.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

D'altra parte, la legge 1° luglio 1955 richiama il testo unico del 1938 e con ciò richiama anche l'articolo che si riferisce ai limiti di reddito.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Richiama gli articoli 258 e 259, ma non il 257.

DE PASQUALE. Si può inserire una clausola che imponga il rispetto dei limiti di reddito.

RIPAMONTI. Adegolandoli, però, perché sono molto bassi.

DE PASQUALE. Non vorrei che gli artigiani si vedessero privati di un diritto che hanno avuto per decenni. La formulazione proposta dall'onorevole Alessandrini potrebbe provocare qualche ingiustizia nei confronti di gente che ha diritto a riscattare la bottega.

Per quanto riguarda l'estensione prevista dalla proposta di legge dell'onorevole Dante, estensione che va alle botteghe site in provincia, io so che quando ci fu la separazione della gestione patrimoniale, le case della città di Messina andarono all'Istituto autonomo per le case popolari e quelle della provincia andarono invece al demanio. Ora, siccome gli alloggi provenienti dalla gestione patrimoniale che sono in provincia non furono riscattate, perché la legge si riferiva solo a quelle date dall'Istituto case popolari, si potrebbe fare in modo che, oltre le botteghe della città, vengano dati a riscatto anche alloggi e botteghe che sono in provincia.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Non mi risulta che l'Istituto autonomo per le case popolari abbia alloggi in provincia: è necessario pertanto studiare un preciso emendamento al riguardo.

DE PASQUALE. D'accordo.

Per la legge Nannuzzi vorrei fare qualche osservazione. Il relatore si è preoccupato di limitare i benefici portando il tasso di interesse al 5,50. Nella nostra proposta di legge abbiamo messo in rilievo che noi non intendiamo equiparare il riscatto delle botteghe a quello degli alloggi, per quanto riguarda le agevolazioni di prezzo.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Nella vostra proposta di legge avete escluso per le botteghe solo la decurtazione del 30 per cento sul prezzo determinato a norma dell'articolo 6.

DE PASQUALE. È un fatto molto importante che le botteghe si riscattino al valore venale mentre gli alloggi si riscattano con il 30 per cento.

Quindi se facessimo pagare la bottega al valore venale mi sembrerebbe poi davvero troppo restrittiva la fissazione del limite di 10 anni.

Se non vogliamo concordare 25 anni, fissiamo almeno un limite di 20 anni, mantenendo il tasso di interesse al 5 per cento, così come era per gli alloggi, in considerazione anche del fatto che c'è una differenza rappresentata dalla riduzione del 30 per cento tra alloggi e botteghe.

Prescindendo comunque da queste considerazioni, desidero far presente che ci rimettiamo alla Commissione per ogni decisione in proposito.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Quel che mi ha mosso ad accondiscendere a taluni aspetti della proposta di legge in esame è stata la considerazione che fra i locatari delle botteghe date a riscatto rientrano anche piccoli commercianti ed artigiani ai quali possono mancare le somme necessarie all'acquisto con il pagamento in contanti delle rispettive botteghe. Mi sembra umano, giusto, non trascurare questa gente nel momento in cui il Parlamento dibatte, in altra sede, il problema relativo alla tutela dell'avviamento commerciale.

DANTE. Ringraziando il collega Alessandrini per la comprensione dimostrata rivolgo un saluto cordiale, io che non ne faccio parte, a questa Commissione nella quale sono venuto, insieme ai colleghi della mia parte, spinto anche dall'amore verso la mia città. Il provvedimento in esame riguarda infatti esclusivamente la città e la provincia di Messina che furono colpite da un cataclisma le cui conseguenze, sul piano legislativo, si trascinano ancora in questa Commissione. La mia proposta di legge è circoscritta al problema della cessione in proprietà di privati di stabili dello Stato non adibiti ad uso esclusivamente abitativo e lo circoscrive anche territorialmente, nell'ambito, cioè, della provincia di Messina. Ecco, perché ritengo che la discussione non deve allargarsi, ma limitarsi a questo problema particolare, trattandosi di alloggi costruiti con danaro pervenuto dalla solidarietà nazionale in seguito al cataclisma abbattutosi su Messina nel 1908. In un momento in cui la politica del nostro paese si orienta a facilitare ai cittadini l'ottenimento di un alloggio con il contributo del pubblico danaro (la legge sull'edilizia sovvenzionata sta infatti per essere votata in Aula), ritengo naturale e logico, come esponente di una parte politica che avverte il problema della socialità, che lo Stato intervenga per facilitare ai meno abbienti l'acquisto di una casa ad uso di abitazione. Nello stesso tempo però, onorevole Alessandrini, ritengo estraneo allo Stato il diritto di fare il padrone di casa a

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

tutti i costi e di farlo anche contrastando il diritto alle classi meno abbienti (compresi gli artigiani) ad avere un alloggio, specialmente a coloro che hanno ottenuto una semplice bottega (che è diventata casa e laboratorio) col consenso dell'Istituto case popolari che ha poi ereditato questi beni, senza fare alcun sacrificio, ma soltanto attraverso varie vicende legislative.

Ora siamo arrivati agli sgoccioli: per un po' di resistenza — è doveroso dirlo — dell'Ente gestore, sono rimaste ancora da assegnare una settantina di botteghe. Ma non possiamo fare ulteriori discriminazioni attraverso una selezione che, se dal punto di vista giuridico e forse anche morale può essere apprezzabile (perché io sono convinto che quel che il relatore ha detto ha un fondamento etico-morale), sul piano pratico si risolve in un atto di discriminazione da parte dell'Istituto nell'interpretazione della legge, per evitare la consegna di 10-15 botteghe al massimo. E per di più queste botteghe, adibite a scopo commerciale o artigianale, sono protette dal vincolo della legge per l'avviamento commerciale, per cui l'Istituto non può disporne.

Per queste considerazioni, vorrei pregare il Relatore, data la poca entità della consistenza patrimoniale dei cespiti a cui la mia proposta di legge e quella del collega De Pasquale si riferiscono, di volere approvare il provvedimento nel testo da noi proposto, senza creare con emendamenti delle discriminazioni che, se dal punto di vista etico e morale potrebbero essere apprezzabili, in pratica potrebbero anche diventare puntigliose.

Per quanto riguarda gli aspetti della mia proposta che si riferisce agli immobili esistenti in provincia di Messina, se il Relatore ritiene che vi è disarmonia (perché riguarda il riferimento a cespiti in patrimonio dell'I.N.C.I.S.), possiamo anche stralciare quella parte. Io mi riservo, in questo caso, di presentare un'altra proposta di legge.

RIPAMONTI. Quando affermiamo questo diritto per gli assegnatari di accedere alla proprietà della casa-bottega, non possiamo non tener conto che il testo unico prevede dei limiti di reddito per la cessione di queste case a riscatto.

ALESSANDRINI, *Relatore*. La distinzione riguarda non tanto le botteghe-abitazioni, quanto le botteghe in senso letterale.

RIPAMONTI. L'articolo 31 del testo unico stabilisce che questo limite sia ragguagliato all'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per un importo, che esclusi i redditi

di categoria C-1 e C-2 e per metà quelli di categoria B, non ecceda le 150 mila lire.

I redditi per gli artigiani vengono in gran parte catalogati in categoria B e, pertanto, noi affermiamo il diritto al riscatto, ma gli enti proprietari, applicando l'articolo 31, possono negare la concessione del riscatto.

Siccome con la legge sul programma decennale di case per lavoratori eleviamo tale limite a più di un milione, io vorrei proporre un emendamento aggiuntivo per elevare anche in questo caso tale limite.

DANTE. Riguarda solo le botteghe.

RIPAMONTI. Riguarda tutte le unità immobiliari perché oggi viene adottato anche per le case costruite col piano I.N.A.-Casa e con il nuovo programma decennale di case per i lavoratori.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Abbiamo tre categorie di botteghe: innanzitutto quelle occupate da famiglie, che servono praticamente ad esclusivo uso di abitazione, poi botteghe utilizzate ad uso promiscuo (abitazione e contemporaneo esercizio di piccolo commercio o artigianato) ed infine botteghe nel significato letterale del termine fra le quali qualcuna di lusso come mi risulta esservene una di un pellicciaio al viale San Martino. Si vuole forse, applicando gli articoli 258 e 259 del testo unico che prevede come ha posto in rilievo, cospicui benefici ai riscattanti, favorire anche il pellicciaio? È comprensibile che, quanto meno per motivi di etica sociale, io non mi senta di dare il mio consenso ad un provvedimento del genere.

DANTE. La nostra proposta di legge, come ho già ripetutamente detto, ha un ambito circoscritto e modifica soltanto l'articolo 27. Le condizioni oggettive e soggettive per fruire del diritto al riscatto restano identiche per tutti, sia per quelli che ne hanno già fruito che per quelli che ne fruiranno in avvenire.

DE PASQUALE. L'Istituto case popolari di Messina ha negato il riscatto dell'alloggio a persone che avevano un reddito superiore a quello previsto dall'articolo 31: quindi a maggior ragione potrebbe farlo per gli occupanti le botteghe. L'onorevole Ripamonti teme che il limite sia troppo basso, e che questo diritto quindi venga negato a coloro che hanno un reddito di sole 150 mila lire.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Giustifico lo scrupolo dell'onorevole Ripamonti solo se si dovessero modificare gli indici limitativi dell'articolo 31 del testo unico a vantaggio di coloro che aspirano al riscatto delle botteghe-alloggio o di quelle ad uso promiscuo, non per gli altri.

DANTE. Ma è roba da poco.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Si tratta di 71 botteghe di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari e 32 dell'I.N.C.I.S. Mi risulta (per quanto non abbia una completa sicurezza di queste cifre) che delle 71 botteghe dell'Istituto case popolari una ventina si trovano nelle condizioni contemplate dal disposto del mio emendamento; delle botteghe dell'I.N.C.I.S. su 32, in identiche situazioni me ne sono state segnalate 13. Tutte le altre mi risultano utilizzate per uso diverso da abitazione, o da abitazione promiscua ad attività commerciale e artigianale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Il Relatore propone la redazione di un testo unificato così formulato:

« Le norme per il riscatto degli alloggi per terremotati contenute nella legge 1° luglio 1955, n. 556 e nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si riferiscono anche alle botteghe comprese negli edifici appartenenti alla ex gestione patrimoniale del Genio civile e successivamente ceduti all'Istituto autonomo case popolari e all'I.N.C.I.S., che siano state utilizzate fin dall'origine come abitazione e che siano stati adattati col consenso delle rispettive amministrazioni ad uso promiscuo.

Agli acquirenti di tali botteghe si applicano i benefici previsti dal primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 31 ».

E lei, onorevole Ripamonti, ritiene ancora di dover presentare il suo emendamento?

RIPAMONTI. Noi possiamo dare quegli alloggi o quelle botteghe-alloggio agli assegnatari che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 31 del testo unico. Questo va precisato, perché quell'articolo indica quali sono gli aventi diritto a riscattare costruzioni realizzate con contributi dello Stato. Ma, se ci riferiamo all'articolo 31, pur senza introdurre nel testo di legge un richiamo esplicito, da un lato consentiamo il riscatto e dall'altro lo limitiamo alle condizioni previste dall'articolo 31. In quelle condizioni rientrano anche artigiani di modesta capacità che avrebbero diritto alle agevolazioni previste dalla proposta di legge che andiamo ad approvare.

Ne consegue che o noi fin d'ora consapevolmente riconosciamo che ciò che ci accingiamo a fare rimarrà una affermazione di

principio, oppure intendiamo concretamente accogliere l'aspirazione degli interessati, eliminando i casi evidenti (quali quelli denunciati dall'onorevole Alessandrini) di negozianti che hanno alta capacità economica e che si avvantaggiano di un meccanismo di riscatto, che la legge prevede con un ammortamento cinquantennale al tasso dell'1 per cento; ovvero, lasciamo che siano arbitri gli enti di applicare o meno l'articolo 31.

Poiché, oggi pomeriggio, in sede di discussione di un nuovo programma di investimenti con il concorso dello Stato nel settore della residenza, verranno stabiliti limiti superiori a quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico del 1938, mi è parso logico, in questa sede, proporre che il diritto al riscatto può essere esercitato dagli assegnatari attuali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 31, elevando il limite di reddito a quello previsto dal disegno di legge governativo n. 3569, e precisamente a 1 milione e 600 mila lire.

Non insisto, se la Commissione ritiene che non sia opportuno inserire nella proposta in esame la modifica dell'articolo 31 del testo unico del 1938; ho voluto, però, chiarire che noi enunciamo un principio che potrà portare ad interpretazioni restrittive sulla base delle norme del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Non ho difficoltà ad accettare i nuovi e più giusti limiti di reddito per fruire del diritto al riscatto. Comunque, tenendo conto dei suggerimenti di vari colleghi, così modifico il mio articolo: « Le norme per il riscatto degli alloggi per terremotati contenute nella legge 1° luglio 1955, n. 556 e nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si riferiscono anche alle botteghe comprese negli edifici appartenenti alla ex gestione patrimoniale del Genio civile e successivamente ceduti all'Istituto autonomo case popolari di Messina e all'I.N.C.I.S., che siano attualmente utilizzate come abitazioni e che siano adattate, con il consenso delle rispettive amministrazioni, ad uso promiscuo ovvero destinate ad attività artigianali. Agli acquirenti di tali botteghe si applicano i benefici previsti nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 23 ».

Ho formulato in questo modo l'articolo unico perché l'onorevole Dante ha rinunciato alla sua proposta di estendere il diritto di riscatto agli enti immobiliari esistenti in provincia.

RIPAMONTI. Se non modifichiamo l'articolo 31, comma C, non inserendo in questa legge, una prima deroga all'articolo 31, gli enti possono sempre evitare che il riscatto sia effettuato. È logico che se si vuole che una aspirazione diventi realtà, bisogna evitare che, attraverso l'applicazione di altre leggi vigenti, si elimini la facoltà di riscatto accordato agli assegnatari.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Poiché lo emendamento Ripamonti si limita a modificare soltanto la lettera C dell'articolo 31 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, lasciando inalterata tutta la restante parte, mi dichiaro d'accordo con il proponente.

DE PASQUALE. Resta però confermato che i commercianti i quali verranno esclusi da questa proposta di legge, rientreranno in quella dell'onorevole Nannuzzi, e potranno riscattare la bottega al valore venale.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Facendo però sempre salva la facoltà dell'Istituto autonomo Case Popolari di vendere o meno i locali. Resta inoltre fermo che gli occupanti dei locali avranno il diritto di precedenza su ogni altro aspirante all'acquisto degli stessi.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto tutti gli emendamenti, compreso quello dell'onorevole Ripamonti.

RIPAMONTI. Nell'emendamento dell'onorevole Alessandrini bisognerebbe a mio giudizio stabilire il concetto che gli aventi diritto al riscatto devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 31 e dopo soltanto fissare le modifiche di questo articolo.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Riferendosi però sempre a questo argomento, altrimenti si determina il caos.

PRESIDENTE. Poiché con l'emendamento dell'onorevole Ripamonti, a mio giudizio si modifica tutta la struttura, penso che la cosa migliore sia ritirarlo.

RIPAMONTI. Non insisto sul mio emendamento.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'articolo 31 deve essere necessariamente modificato per armonizzarlo con le disposizioni che saranno approvate.

NANNUZZI. Se saranno approvate! Quella non è ancora legge perché deve ancora andare al Senato, se ci arriverà!

PRESIDENTE. Non anticipiamo i tempi. Intanto, se non ci sono altri che chiedono la

parola do lettura dell'articolo 1, così come proposto dall'onorevole Alessandrini:

« Le norme per il riscatto degli alloggi per terremotati contenute nella legge 1° luglio 1955, n. 556, e nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si riferiscono anche alle botteghe comprese negli edifici appartenenti alle ex Gestioni patrimoniali del Genio civile e successivamente ceduti agli Istituti autonomi per le case popolari o all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, che siano attualmente utilizzate come abitazione o che siano adattate con il consenso delle rispettive Amministrazioni ad uso promiscuo, ovvero destinate ad attività artigianali.

Agli acquirenti di tali botteghe si applicano i benefici previsti nel 1° comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 23 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole relatore propone di aggiungere il seguente articolo 2:

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Ove in edifici destinati ad alloggi esistono locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in proprietà al valore venale accertato dalla Commissione di cui all'articolo 6, con preferenza per l'attuale assegnatario. Il prezzo di detti locali può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 15 anni, in rate costanti posticipate, al tasso del 5,50 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

DANTE. Mi permetto di insistere sulla richiesta di dare alla legge il titolo della mia proposta, che mi sembra molto più aderente alle norme che vengono dettate.

PRESIDENTE. Effettivamente il titolo della proposta di legge Dante rispecchia meglio il contenuto della legge; pertanto pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge, che è il seguente: « Modifica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico ».

(È approvato).

Le proposte di legge saranno subito votate a scrutinio segreto.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato delle proposte di legge:

DE PASQUALE: « Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico ». (4124):

DANTE: « Modifica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (4304):

NANNUZZI e DE PASQUALE: « Interpretazione autentica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 » (4338) nel testo unificato con il titolo:

« Modifica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico ».

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Arenella, Azimonti, Baroni, Beccastrini, Bonino, Borghese, Bottonelli; Busetto, Carra, Cavazzini, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, De Capua, De Pasquale, Di Nardo, Giorgi, Martina, Misefari, Pigni, Ripamonti, Zappa.

La seduta termina alle 13,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI